



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire episodi di assembramento a scopo di prevenzione dal contagio da COVID-19. Parziale rettifica

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcooliche e/o superalcooliche;
- ✓ la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, ovvero, il d.p.r. 29/07/1982, n. 571;
- ✓ il R.D. 18/06/1931, n. 773;
- ✓ il R.D. 06/05/1940, n. 635;
- ✓ la Legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ la Legge 25/08/1991, n. 287;
- ✓ il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
- ✓ la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza igienico-sanitaria per COVID-19;
- ✓ il d.l. 25/03/2020, n. 19 a oggetto "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo art. 3, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- ✓ il d.p.c.m. 26/04/2020, a oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- ✓ il d.p.c.m. 17/05/2020, a oggetto "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- ✓ l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547, a oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19*";
- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;
- ✓ il Regolamento di Polizia Urbana approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 25/02/2019, n. 5, efficace ai sensi di legge, e in particolare il suo art. 64-bis, mantenuto fermo;



U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0045897/2020 del 03/06/2020

- ✓ la propria precedente ordinanza 01/06/2020 PG 45514;

Premesso che:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche”*;
- ✓ le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;
- ✓ sono vietati gli assembramenti di persone, in quanto potenziale veicolo di contagio con conseguente rischio di innalzamento della curva di diffusione del virus COVID-19;

Considerato che:

- ✓ si ritiene di estendere il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, distributori automatici dalle ore 21.00;
- ✓ tutto ciò perché in tal modo si riduce notevolmente la possibilità di rifornimento di sostanze alcoliche a prescindere dalla relativa gradazione alcolica anche valorizzando la circostanza che nella più gran parte dei casi i contenitori ivi a disposizione sono di vetro, e come tali, se ridotti in cocci costituiscono elementi atti ad offendere le persone;
- ✓ all'esito delle riunioni del Comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza è emersa la necessità di interdire l'accesso alla Cupola Arnaboldi;

Ritenuto:

- ✓ **di modificare** il testo del punto 2 del dispositivo della propria precedente ordinanza 01/06/2020 PG 45514 nei termini che seguono;

di vietare la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 21.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Fanno eccezione al divieto i pubblici esercizi, per i quali viene comunque e obbligatoriamente prevista la chiusura entro le ore 02:00 del mattino. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo

- ✓ di aggiungere alla propria ordinanza precedentemente citata il seguente capoverso

di interdire l'accesso alla Cupola Arnaboldi dalle ore 00.00 sino alle ore 07.00 del mattino fino a tutto la mezzanotte del giorno 08/06/2020

- ✓ fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art.4, comma1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale



- 3.000,00 così come previsto dall'art.4, comma1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
- ✓ di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ
DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE
IN VIA PROVVISORIA E A TITOLO SPERIMENTALE

1. **di modificare** il testo del punto 2 del dispositivo della propria precedente ordinanza 01/06/2020 PG 45514 nei termini che seguono;

di vietare la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per asporto negli esercizi commerciali, nonché tramite distributori automatici dalle 21.00 alle 07.00, da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali, attività artigianali da asporto e distributori automatici. Fanno eccezione al divieto i pubblici esercizi, per i quali viene comunque e obbligatoriamente prevista la chiusura entro le ore 02:00 del mattino. Resta consentito, nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti, la consumazione di bevande solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all'esterno degli stessi, nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo

2. di aggiungere alla propria ordinanza precedentemente citata il seguente capoverso

di interdire l'accesso alla Cupola Arnaboldi dalle ore 00.00 sino alle ore 07.00 del mattino fino a tutto la mezzanotte del giorno 08/06/2020

3. fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 così come previsto dall'art.4, comma1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35;
4. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- a) Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e *Brand* Territoriale per il rilascio delle conseguenti autorizzazioni;
- b) Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;
- c) Settore S – Servizio Mobilità per la predisposizione degli atti relativi alla regolamentazione del traffico, la predisposizione della perimetrazione e della segnaletica



AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

